

**Programma Operativo della Misura 216 – Azione 3.
Versione consolidata.**



MISURA 216
SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto vi) - Sottosezione 1 Articolo 41

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
AZIONE 3
Ripristino degli spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti
5	Aree di applicazione
6	Domande di aiuto
7	Selezione delle domande di aiuto
8	Gestione finanziaria
9	Domande di pagamento
10	Istruttoria delle domande
11	Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni
12	Controlli
13	Perdita dei requisiti e inadempimenti
14	Accordi Agroambientali Locali
15	Riferimenti normativi

Principali definizioni e abbreviazioni

- P.R.S.R. 2000-2006:** Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99
- P.S.R. 2007-2013:** Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05
- P.R.I.P.:** Programma Rurale Integrato Provinciale
- Domanda di aiuto:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a), del Reg. (CE) 1975/06)
- Domanda di pagamento:** domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/06)
- Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216:** specifiche tecniche. Le schede tecniche sono approvate con specifico atto della Regione Emilia-Romagna
- Amministrazione competente:** Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

1. Obiettivi

Il presente Programma Operativo di Misura si pone l'obiettivo di definire in dettaglio le modalità di gestione e le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013, al fine di dare attuazione alla Misura stessa attraverso i bandi territoriali.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 216 prevede le seguenti Azioni a gestione territoriale provinciale:

- Azione 1 - Accesso al pubblico e gestione faunistica
- Azione 2 - Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
- Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Per il dettaglio degli impegni si rimanda alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013 e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

Il presente Programma Operativo di Misura riguarda esclusivamente l'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario". Le Azioni 1 e 2 della Misura 216 sono disciplinate con specifico atto regionale.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 3 della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi", gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che si impegnano a dare applicazione all'Azione.

4. Requisiti

Per beneficiare dei sostegni finanziari previsti dall'Azione 3 della Misura 216, i richiedenti devono possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 216".

E' altresì necessario che i soggetti interessati alla presentazione di domanda di aiuto sull'Azione 3 della Misura 216 presentino contestualmente domanda di aiuto sull'Azione 9 della Misura 214, assumendo gli impegni previsti dall'Azione 9 medesima.

I soggetti richiedenti il sostegno dell'Azione 3 della Misura 216 che non siano collocati in posizione utile al finanziamento dell'Azione 9 della Misura 214 dovranno comunque rispettare gli impegni previsti dalla medesima Azione 9.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per l'Azione 3 della Misura 216 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P., alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative" e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per l'Azione 3 della Misura 216 si farà riferimento alle descrizioni contenute nel P.S.R. 2007-2013, come recepite nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

6. Domande di aiuto

Presentazione

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4, del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei sostegni previsti in attuazione dell'Azione 3 gli imprenditori agricoli di cui al precedente paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di aiuto per l'Azione 3 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA

Con determinazione del Direttore Generale Agricoltura verranno definite le scadenze per la presentazione delle "domande di aiuto".

Possono essere presentate "domande di aiuto" per l'Azione 3 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/2005).

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'adesione all'Azione 3 della Misura 216 siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le eccezioni specificamente previste nel P.S.R. 2007-2013 e nelle "Schede tecniche attuative".

Per l'Azione 3 della Misura 216 del P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna non concede supporti finanziari per particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La "domanda di aiuto" per l'adesione all'Azione 3 della Misura 216 è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto degli interventi ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo intervento ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), nei casi in cui la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di domanda, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni) per i quali la parte di superficie oggetto di domanda ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio

e

- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

7. Selezione delle domande di aiuto

Ciascuna Amministrazione competente provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di selezione indicati nei bandi territoriali che faranno riferimento a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nel Programma Operativo dell'Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, fermo restando quanto già previsto nelle specifiche deliberazioni concernenti la definizione degli obiettivi di spesa e quanto disposto per i bandi già attivati sulla Misura 216, si precisa quanto segue.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Azioni 1 e 3 ed in considerazione dell'entità delle risorse già impegnate o bandite, per i bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2011 sull'Azione 3 è utilizzabile la **totalità** delle risorse libere risultanti per ciascun P.R.I.P. su entrambe le Azioni sopracitate. L'entità delle risorse libere sarà definita per ciascun ambito territoriale con specifico atto deliberativo e costituirà la base di riferimento per la definizione dell'entità finanziaria da destinare ai bandi territoriali.

L'eventualità di attuare ulteriori bandi provinciali decorrenti dall'annualità 2013 è condizionata al reperimento di risorse connesse a economie nella gestione o alla ridefinizione dei piani finanziari dei P.R.I.P..

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili potrà essere ammessa ad aiuto per l'intero ammontare dell'aiuto dichiarato ammissibile.

Rispetto alle risorse definite nei bandi territoriali, le Province hanno facoltà di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario dei P.R.I.P. o al sopravvenuto certificato riscontro di economie entro e non oltre il 15 aprile 2011.

9. Domande di pagamento

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/2006, lettera b), i sostegni previsti dall'Azione 3 della Misura 216 possono essere corrisposti ai beneficiari che presentano la "domanda di pagamento".

Le domande di pagamento devono essere presentate:

- § ad avvenuta realizzazione degli investimenti oggetto dell'Azione che dovrà essere effettuata entro e non oltre la data per l'ultimazione dei lavori indicata nella notifica di concessione ai beneficiari;
- § entro la data ultima utile per la presentazione delle domande riportata nella notifica di concessione ai beneficiari.

10. Istruttoria delle domande

L'istruttoria sarà compiuta in relazione a quanto previsto negli specifici bandi territoriali e attuando le attività di controllo previste da AGREA.

11. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nell'ipotesi di subentro di un soggetto al beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 si dovrà fare riferimento alle seguenti due tipologie:

- qualora il cedente sia anche beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un cambio di beneficiario regolato ai sensi di quanto già previsto nella Misura 214;
- qualora il cedente non sia beneficiario dell'Azione 9 della Misura 214, si configura un subentro negli impegni regolato analogamente a quanto previsto per le Misure 211 e 212.

Pertanto, si dovranno seguire le relative procedure di riferimento.

12. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione c (2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008";
- nel DM MIPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2010 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Con riferimento all'effettuazione dei controlli si specifica che i beneficiari sono tenuti per ogni interventi:

- Ø per i casi di piantumazione, a conservare ogni fattura relativa a materiale acquistato (piante, eventuali shelter e/o altri tipi di protezione, tutori ecc.);
- Ø per i casi di scavi e/o movimento terra
 - realizzati con il ricorso a terzi, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del servizio prestato;
 - realizzati senza il ricorso a terzi, a dimostrare di disporre in azienda delle macchine operatrici adeguate alla realizzazione degli interventi (documentazione UMA aziendale);
- Ø per la realizzazione di interventi che richiedono l'acquisto di eventuali paratoie, tubazioni o manufatti in genere, a conservare ogni fattura giustificativa di spesa del materiale acquistato.

13. Perdita dei requisiti e inadempimenti

In relazione alla connessione esistente tra l’Azione 3 della Misura 216 e l’Azione 9 della Misura 214, per quanto concerne il mancato rispetto degli impegni e/o la perdita dei requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Programma Operativo della Misura 214.

E’ inoltre previsto il “**recupero degli importi indebitamente percepiti**” (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

14. Accordi Agroambientali Locali

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che “*l’applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221*”; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all’atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le priorità previste dai P.R.I.P. per l’Azione 3 della Misura 216.

15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e loro successive modifiche e integrazioni:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.